



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-04-2019 (punto N 23)

Delibera N 509 del 16-04-2019

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 -
Determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e
individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto Campagna 2019/2020

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI	

Assenti

VITTORIO BUGLI	CRISTINA GRIECO	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 46 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che detta tra l'altro disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, e per l'applicazione delle norme sulla condizionalità cui sono tenuti i beneficiari che percepiscono un sostegno sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", che detta tra l'altro disposizioni in merito ai vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2018;

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti", e successive modificazioni;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 sopra citato, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprese quelle inerenti:

- a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a

- denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c) l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati;
 - d) l'individuazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro;
 - e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
 - f) le azioni ammissibili a finanziamento;
 - g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate;
 - h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato o a collaudo;
 - i) il limite massimo di contributo ammesso;
 - j) le modifiche ai progetti approvati;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 477 dell'8 aprile 2019 on la quale, tra l'altro, è stata attivata la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020, destinandole risorse pari a euro 17.355.927,15, rinviando ad un successivo atto l'adozione delle determinazioni da adottare per l'applicazione della misura sul territorio regionale;

Richiamata la decisione della Giunta regionale n.4 del 7 aprile 2014 avente per oggetto "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le determinazioni per l'applicazione della misura, atteso che, secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 1411/2017 così come modificato dal decreto ministeriale del 3 aprile 2019 n. 3843, concernente "Modifica del Decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti . Termini di presentazione domande di aiuto", il termine ultimo entro cui devono essere presentate le domande di aiuto all'organismo pagatore è il 31 maggio 2019;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto registrato nelle scorse campagne di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attiva dalla campagna 2000/2001) e tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, definire quanto segue:

- a) l'area dell'intervento è l'intero territorio della Regione Toscana, visto che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale;
- b) l'intervento non è limitato a determinate zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, in quanto l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione geografica protetta "Toscano" o "Toscana";
- c) i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide, ad esclusione delle autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) 1308/2013;
- d) l'intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Toscana; non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di intervento di sovrainnesto) al fine di garantire l'efficacia dell'intervento;
- e) la superficie minima oggetto dell'intervento è pari a 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari per le aziende con superficie vitata pari o inferiore ad un ettaro e a 0,25 ettari per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, per la forte frammentazione fondiaria che caratterizza le

zone di produzione di questi vini;

f) le azioni ammissibili a finanziamento sono quelle previste all'articolo 5 del decreto ministeriale 1411/2017: il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale e alla ristrutturazione, il sovrainnesto finalizzato alla riconversione varietale ed il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, finalizzato alla razionalizzazione dei vigneti produttivi;

g) le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate entro il 15 ottobre 2021;

h) la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo richiesto, con successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20%;

i) il limite massimo di contributo ammesso è pari a 16.000 euro ad ettaro, ridotto a 14.000 euro ad ettaro nel caso in cui il contributo richiesto complessivamente superi del 50% le risorse destinate alla misura;

j) le modifiche ai progetti approvati sono ammesse nel rispetto dell'articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione e di quanto disposto dal Programma nazionale di sostegno, trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2018, relativo agli esercizi finanziari 2019/2023 sopra richiamato;

Considerato inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 dispone che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili alcuni criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato 1 al programma nazionale di sostegno trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2018, relativo agli esercizi finanziari 2019/2023 sopra richiamato;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili, applicando i seguenti criteri, in coerenza con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo:

- criteri riferiti a particolari situazioni aziendali (privilegiando gli interventi realizzati nelle piccole isole e nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché gli interventi realizzati da unità tecnico-economiche con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;

- criteri riferiti alla tipologia di richiedente (privilegiando il richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e il richiedente con età non superiore a 40 anni);

Rilevato che, secondo quanto disposto dal Ministero con nota del 24 febbraio 2017, agli atti del competente Settore, ad ogni criterio di priorità può essere assegnata una ponderazione massima di 30 punti;

Richiamato che, secondo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 1411/2017, in caso di parità di punteggio di priorità, viene data la precedenza al richiedente più giovane;

Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli

amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

Richiamata la Circolare del Ministero del 24 settembre 2013, n. 5685 nella quale si stabilisce che la riassegnazione alle Regioni di ulteriori risorse in una determinata campagna resesi disponibili a livello nazionale possa essere effettuata solo in presenza di domande finanziabili ed immediatamente liquidabili;

Richiamato il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;

Rilevato che la dotazione nazionale per il finanziamento della misura è al momento garantita fino all'esercizio finanziario 2019/2020;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione sopra citato;

Visto in particolare l'articolo 1, primo capoverso, lettera 1bis del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, in cui si dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione il proprio progetto di programma nazionale di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1° marzo 2018 e che, qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguino di conseguenza i propri programmi di sostegno, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno relativi al quinquennio 2014/2018 e la programmazione del quinquennio 2019/2023;

Richiamato il decreto ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843, sopra citato, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2 in cui si dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti";

Ritenuto opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza della spesa, utilizzare i fondi disponibili prioritariamente per la liquidazione delle domande di saldo;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 1411/2017 e successive modificazioni;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di adottare, per la campagna 2019/2020, le determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché i criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di disporre che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA,

e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali e del turismo – Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore Generale
ROBERTO SCALACCI